



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI
LOCALI SITI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI
SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DEL MEDIO
CAMPIDANO

(Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. del __.__.2025)



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Sommario

Premessa.....	4
Titolo I – Impianti Sportivi.....	4
Articolo 1 – Concessione d’uso.....	4
Articolo 2 – Destinatari delle concessioni.....	4
Articolo 3 – Utilizzo degli impianti sportivi e bando.....	5
Articolo 4 – Concessione.....	6
Articolo 5 – Responsabilità dei Concessionari.....	7
Articolo 6 – Canone di concessione.....	8
Articolo 7 – Manutenzione locali.....	8
Articolo 8 - Divieti.....	9
Articolo 9 – Verifiche, ispezioni.....	9
Articolo 10 – Sospensione della Concessione.....	9
Articolo 11 – Revoca della Concessione.....	9
Articolo 12 - Penalità.....	9
Titolo II – Spazi scolastici.....	10
Articolo 13 – Oggetto.....	10
Articolo 14 – Soggetti titolati all’istanza di concessione.....	10
Articolo 15 – Durata delle concessioni.....	10
Articolo 16 – Nulla osta della Provincia.....	10
Articolo 17 – Canone.....	11
Articolo 18 – Domanda di Concessione.....	11
Articolo 19 – Rilascio della Concessione.....	12
Titolo III – Servizio di ristoro.....	12
Articolo 20 – Tipologia.....	12



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Articolo 21 – Concessioni	12
Articolo 22 – Procedure per il rilascio e relazioni tra la Provincia e le Autonomie Scolastiche	13
Articolo 23 – Canone concessorio	13
Articolo 24 – Stabili in locazione.....	14
Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali	14
Articolo 25 – Entrata in vigore	14



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Premessa

Il presente regolamento disciplina l'uso, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi, delle aule e dei laboratori degli Istituti scolastici di secondo grado del territorio provinciale le cui strutture siano di proprietà o, comunque, nelle disponibilità dell'Ente.

Esso intende garantire la fruizione di detti impianti da parte delle comunità locali e nel contempo consentire alle autonomie scolastiche l'utilizzo dei fondi ricavati per attività didattiche e progetti volti alla riduzione della dispersione scolastica.

Titolo I – Impianti Sportivi

Articolo 1 – Concessione d'uso

Gli impianti sportivi, compresi i locali accessori e contigui (spogliatoi, bagni) degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado possono essere concessi in uso, in orario extrascolastico per:

- Attività sportive che presuppongono un'utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di medio-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario;
- Attività e manifestazioni sportive di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all'uso giornaliero e comunque non continuativo.

L'uso degli impianti sportivi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola in orario extrascolastico. La fruizione degli impianti in orario extrascolastico da parte delle singole Autonomie Scolastiche ha la priorità sull'uso da parte degli esterni.

Articolo 2 – Destinatari delle concessioni

Possono essere concessionari degli impianti sportivi:

- Associazioni e federazioni sportive affiliate al CONI;
- Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Enti e associazioni legalmente costituite con atto pubblico aventi fini istituzionali di formazione culturale e sociale, per attività ginnico - sportive.

La concessione delle palestre potrà avvenire per le seguenti attività:



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

- attività e manifestazioni sportive di carattere saltuario e/o occasionale con svolgimento circoscritto all'uso giornaliero e comunque non continuativo;
- Attività o manifestazioni sportive che presuppongono un'utilizzazione protratta nel tempo secondo periodi di media-lunga durata e sulla base di un predefinito calendario.

La concessione può essere riconosciuta alle categorie sopracitate che non perseguano fini di lucro.

È esclusa la concessione in uso degli impianti sportivi a società o altri organismi associativi che non abbiano atleti regolarmente iscritti.

Non sono ammesse concessioni degli impianti sportivi a favore di privati cittadini.

Articolo 3 – Utilizzo degli impianti sportivi e bando

A seguito di comunicazione da parte del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimoniale Provinciale sull'agibilità degli impianti per le diverse discipline sportive, l'Amministrazione procederà alla richiesta alle Istituzioni Scolastiche della disponibilità di giorni e orari da inserire nell'avviso pubblico per l'assegnazione degli spazi.

Nel caso non pervenisse differente comunicazione da parte dei Dirigenti Scolastici, gli impianti sportivi scolastici verranno considerati utilizzabili dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 24:00.

La disponibilità può essere negata solo per motivi didattici, adeguatamente motivata e supportata da dispositivi degli organi dirigenziali e/o collegiali scolastici.

Le istanze dovranno essere presentate dal legale rappresentante delle associazioni sportive o di altro organismo associativo previsto dall'articolo 2, all'ufficio protocollo della Provincia mediante PEC, raccomandata o consegnata a mano, entro il termine indicato nell'avviso pubblico.

Per l'assegnazione degli impianti sportivi l'Amministrazione garantirà la massima fruibilità degli stessi anche conciliando le diverse esigenze espresse dalle associazioni.

A seguito dell'istruttoria delle istanze pervenute da parte del Servizio Istruzione e Programmazione della Rete Scolastica Provinciale, verrà approvato il piano di assegnazione degli spazi.

I rapporti tra la Provincia e i soggetti interessati alla locazione degli impianti sportivi verranno disciplinati tramite apposita convenzione che dovrà contenere le seguenti prescrizioni:



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

- giorni e orari di concessione;
- canone orario per l'utilizzo degli spazi;
- pulizia dei locali che dovranno essere lasciati in condizione da poter essere agevolmente utilizzati da altri soggetti;

Gli impianti sportivi non possono essere concessi in uso alle associazioni sportive non in regola con i pagamenti pregressi nei confronti dell'Ente provincia.

Le concessioni rilasciate alle associazioni sportive nel precedente anno scolastico, sono prorogate sino alla pubblicazione del nuovo piano di assegnazione.

Articolo 4 – Concessione

Le concessioni sono rilasciate annualmente dal Dirigente dell'Area Amministrativa, Appalti, Istruzione, Cultura e CED.

La stipula della concessione è subordinata alla presentazione di idonea polizza assicurativa garanzia di eventuali danni alla struttura, agli impianti o alle attrezzature.

Copia delle relative polizze assicurative e delle Convenzioni verranno trasmessi agli Istituti Scolastici.

Le società sportive o altri organismi associativi assegnatari degli impianti sportivi devono prendere possesso degli impianti nei termini fissati in concessione e attenersi agli orari nella stessa previsti. In caso di ritardi nell'inizio delle attività si procede comunque all'addebito del canone anche per i giorni di non utilizzo, a partire dalla data stabilita nella concessione.

Le assegnazioni degli spazi si intendono per tutta la stagione sportiva di ciascun anno di concessione, ad eccezione delle giornate festive con chiusura obbligatoria.

Resta escluso dal pagamento del canone il periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 agosto, di norma coincidente con il fermo delle attività. Qualora i concessionari manifestino la necessità di effettuare l'attività nel mese di luglio o agosto, dovranno presentare apposita richiesta entro il 20 del mese di giugno indicando i giorni di utilizzo; il canone sarà calcolato in proporzione.

Non è possibile autorizzare modifiche alla concessione prima di 45 giorni dalla data di rilascio.

Le associazioni concessionarie hanno facoltà di rinunciare temporaneamente alla fruizione degli impianti.

Eventuali interruzioni delle attività, oltre al periodo di fermo 1 luglio/31 agosto, dovranno essere comunicate preventivamente, con l'indicazione del periodo (data inizio/ fine) all'indirizzo e-mail dell'Ufficio concessioni.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Per interruzioni inferiori ai 30 giorni il canone è dovuto interamente.

Per interruzioni oltre i 30 giorni consecutivi, il pagamento del canone è dovuto nella misura del 50 %.

Articolo 5 – Responsabilità dei Concessionari

I concessionari sono responsabili di quanto avviene nei locali durante le loro attività.

Qualora un danno non sia attribuibile al singolo concessionario sono responsabili in solido tutti i concessionari che utilizzano gli spazi e non siano in grado di dimostrare la loro estraneità.

È fatto divieto di installare attrezzi ed impianti che possano ridurre od alterare la disponibilità degli spazi. Ogni alterazione dello stato iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Provinciale.

I concessionari degli spazi sono responsabili degli incidenti, infortuni e danni che dovessero derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione provinciale per effetto della concessione.

Se l'impianto, ove si sia verificato il danno, è stato oggetto di utilizzo da parte di più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito, in parti proporzionali alle ore di utilizzazione, tra tutti i concessionari.

Il concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia di assicurazione al fine di esonerare la Provincia da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà della Provincia oggetto delle concessioni (massimale minimo € 500.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle persone e massimale minimo € 50.000,00 per quanto riguarda l'eventualità di danni alle cose). La polizza è valida anche quando la copertura per i massimali previsti è compresa nell'affiliazione federale.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso devono essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni, Enti o Associazioni e devono essere assicurati. Non possono accedere alle strutture, sebbene regolarmente iscritti e facenti parte delle società o degli organismi concessionari, coloro che non risultino coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

I concessionari devono garantire alla Provincia che i propri atleti siano assicurati



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

contro gli infortuni e siano in possesso di certificazione medica attestante l' idoneità a praticare l'attività sportiva, nel rispetto della vigente legislazione in materia di Medicina Sportiva, sollevando la Provincia e gli organi scolastici da qualsiasi responsabilità in merito.

I Concessionari, laddove previsto dalla legge (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), dovranno autonomamente individuare le specifiche responsabilità previste dalla normativa legate al primo soccorso. In particolare dovrà predisporre un servizio di gestione delle emergenze composto da un adeguato numero di persone di cui almeno due in possesso dei requisiti per il primo intervento in caso di incendio, ed almeno due in possesso dei requisiti di primo soccorso ed assistenza ai disabili. La Provincia è esentata da qualsivoglia responsabilità in merito al mancato rispetto delle prescrizioni della normativa sopra richiamata.

Per le iniziative che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui gli spazi richiesti in uso non sono dotati, i concessionari devono provvedere, a propria cura e spese, all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto al termine dell'attività giornaliera, al fine di non pregiudicare la disponibilità della sala per altre attività. Previo invio delle certificazioni previste, le operazioni di montaggio e smontaggio devono svolgersi, ove necessari, sotto il controllo del personale della Provincia onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dell'utilizzatore medesimo.

Articolo 6 – Canone di concessione

Con Decreto Deliberativo del Presidente vengono stabilite le tariffe orarie a seconda della tipologia di concessione.

La tariffa deve essere pagata per il numero delle ore stabilite nella concessione, a prescindere dall'utilizzo o meno dell'impianto.

La tariffa deve essere pagata, esclusivamente attraverso il sistema di pagamento PagoPA, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di utilizzo (nella causale del versamento viene indicato il nome della ASD, il mese di riferimento, il nome e l'indirizzo dell'istituto scolastico).

Copia della relativa ricevuta e rendicontazione delle ore svolte devono essere trasmessi tramite e-mail all'Ufficio competente entro il giorno 10 di ogni mese.

Articolo 7 – Manutenzione locali

La manutenzione straordinaria dei locali è effettuata dall'Amministrazione provinciale, tranne in tutti quei casi in cui sia accertata la colpa grave del concessionario.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Articolo 8 - Divieti

È fatto espresso divieto di utilizzare gli impianti sportivi alla presenza di pubblico in quanto gli stessi non risultano essere collaudati né omologati.

Articolo 9 – Verifiche, ispezioni

L'Amministrazione Provinciale, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari, può effettuare, in qualunque momento, controlli e verifiche, attraverso personale proprio.

Articolo 10 – Sospensione della Concessione

La sospensione della concessione opera nelle seguenti ipotesi:

- a) due contestazioni formali di ritardo nei pagamenti;
- b) nel caso non venga rispettata la disciplina sportiva per la quale è stata accordata la concessione;
- c) due violazioni formalmente contestate delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'articolo 3 e dall'art. 5);
- d) contestazioni formali di non effettuazione delle pulizie per più di 3 volte;
- e) nel caso in cui le società non rispettino l'orario di concessione per più di 3 volte.

La sospensione consiste nell'interdizione alla fruizione dell'impianto per n. 5 giorni consecutivi, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'intero canone.

Articolo 11 – Revoca della Concessione

La revoca della concessione opera nelle seguenti ipotesi:

- a) tre contestazioni formali di ritardo nei pagamenti;
- b) tre violazioni formalmente contestate delle disposizioni contenute nel presente regolamento (in particolare quanto previsto dall'articolo 3 e dall'articolo 5);
- c) in caso di accesso ai locali della scuola.

Articolo 12 - Penalità

L'Amministrazione provinciale si riserva il diritto, nel caso in cui i costi delle spese relative alle utenze elettriche e idriche dovessero aumentare in maniera esponenziale e significativa rispetto alla spesa storica, di procedere al recupero delle somme.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Titolo II – Spazi scolastici

Articolo 13 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina il procedimento di utilizzo, in orario extrascolastico, degli spazi scolastici (aule, laboratori e altri ambienti) degli Istituti di secondo grado in proprietà o in disponibilità della Provincia, per favorire lo sviluppo e l'integrazione della collettività.

L'uso degli spazi scolastici non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.

Il procedimento di concessione degli spazi all'interno della scuola coinvolge la Provincia, per il tramite del Servizio Istruzione e Programmazione della Rete Scolastica, e la competente Direzione dell'Autonomia scolastica.

Articolo 14 – Soggetti titolati all'istanza di concessione

Ferma restando la priorità delle singole Direzioni Scolastiche nel diritto all'utilizzo degli spazi scolastici, esse hanno la facoltà di concedere gli spazi medesimi, in orario extra-scolastico, a soggetti, pubblici e/o privati (Enti o Amministrazioni pubbliche, persone giuridiche private, associazioni, fondazioni, agenzie formative, organizzazioni non a scopo di lucro, ecc..).

Gli spazi scolastici non possono essere concessi a privati cittadini e/o per lo svolgimento di feste o attività di carattere politico elettorale.

Le singole Direzioni scolastiche hanno la facoltà, con i procedimenti ad esse propri, di individuare i concessionari delle porzioni di immobili scolastici.

Articolo 15 – Durata delle concessioni

Le concessioni hanno durata non superiore all'anno scolastico. La durata deve essere certa e ben determinata, e non tacitamente rinnovabile.

Articolo 16 – Nulla osta della Provincia

Gli spazi scolastici possono essere concessi dal singolo Dirigente scolastico previo nulla-osta della Provincia.

Il Dirigente scolastico richiede alla Provincia il nullaosta, allegando la planimetria della porzione di immobile per il quale viene presentata istanza di concessione.



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

La Provincia rilascia un nullaosta, relativo all'idoneità dei locali, sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salubrità dei locali. Il nulla-osta ha validità massima di un anno.

Articolo 17 – Canone

Per la concessione è dovuto un canone in favore della Direzione Scolastica concedente. Con Decreto Deliberativo del Presidente vengono stabilite le tariffe orarie a seconda della tipologia di concessione.

Il soggetto beneficiario della concessione ha l'obbligo di pagare il canone concessorio determinato dalla Direzione scolastica con opportuno versamento sul C.C.B. che sarà indicato dalla scuola.

L'Istituto scolastico concedente dovrà utilizzare i proventi derivanti dalla quota di canone relativa al rimborso delle spese per oneri manutentivi e di funzionamento come entrate vincolate nel bilancio dell'autonomia scolastica destinate a:

- integrazione del fondo di funzionamento attualmente corrisposto dalla Provincia (per spese varie d'ufficio, utenze telefoniche e altre spese di funzionamento);
- altre spese di competenza della Provincia ex art. 3 L. n. 23/1996.

Articolo 18 – Domanda di Concessione

La domanda di concessione, firmata dal legale rappresentante del soggetto, pubblico o privato ex art. 2, richiedente, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico.

Deve contenere, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- relazione sull'attività che si intende svolgere nei locali richiesti in concessione;
- dichiarazione con la quale l'istante esonera l'istituto scolastico e l'Amministrazione provinciale da ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a cose o persone o furti che dovessero verificarsi per qualsiasi causa all'interno dell'immobile concesso in uso negli spazi e ambienti scolastici che saranno utilizzati (anche per il solo transito) durante gli orari della concessione;
- idonea polizza assicurativa a copertura dei danni a cose o persone di qualunque genere causati alle strutture di proprietà della Provincia oggetto di concessione (con



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

massimale di € 500.000,00 per danni a persone e massimale di € 50.000,00 per danni alle cose).

Articolo 19 – Rilascio della Concessione

Il Dirigente scolastico rilascia la concessione con proprio provvedimento allegando una planimetria degli spazi concessi.

I provvedimenti concessori sono trasmessi formalmente ai soggetti che hanno inoltrato l'istanza e, per conoscenza, al Servizio Istruzione e programmazione della Rete Scolastica provinciale.

Ogni anno, entro il 30 giugno, ciascuna Direzione scolastica interessata comunica alla Provincia l'elenco riepilogativo delle concessioni rilasciate dall'istituto nell'anno precedente, contenente:

- beneficiari e data delle concessioni;
- n. metri quadri concessi;
- durata delle concessioni;
- importo canone concessorio.

La suddetta comunicazione costituisce condizione per il rilascio di nuove concessioni.

Titolo III – Servizio di ristoro

Articolo 20 – Tipologia

I servizi si distinguono in servizi di ristoro di tipo mobile e di tipo fisso.

Sono considerati servizi di ristoro di tipo mobile solo quelli che occupano un'area dell'Istituto scolastico limitatamente all'orario di vendita.

Nei servizi di ristoro di tipo fisso rientrano i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati e i chioschi (con e senza bar).

Articolo 21 – Concessioni

Le concessioni delle aree per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo precedente sono assegnate dai Dirigenti Scolastici. La fruizione dei servizi di cui al



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

presente regolamento è riservata unicamente al personale scolastico (docente e non docente) e agli studenti.

Articolo 22 – Procedure per il rilascio e relazioni tra la Provincia e le Autonomie Scolastiche

Ciascuna Autonomia scolastica è responsabile delle procedure di affidamento dei servizi di concessione di cui al presente regolamento. Il contratto di servizio è subordinato al parere del Servizio Istruzione e programmazione della Rete Scolastica provinciale.

Entro il 15 settembre di ciascun anno i Dirigenti Scolastici comunicheranno alla Provincia:

- a) la tipologia di servizio affidato;
- b) il nome della ditta concessionaria;
- c) la durata della concessione;
- d) il canone corrisposto;
- e) l'ubicazione dei punti di ristoro;
- f) nel caso di distributori automatici, numero e tipologia.

I Dirigenti scolastici devono concordare preventivamente l'ubicazione del punto di ristoro con la Provincia per garantire che lo stesso non invalidi la sicurezza dell'Istituto e non interferisca con le indicazioni del piano di evacuazione.

Dovrà essere comunicata a cura del singolo Istituto scolastico ogni modifica eventualmente apportata alla concessione del servizio (es.: variazione del numero e dell'ubicazione dei distributori automatici).

Articolo 23 – Canone concessorio

Il canone concessorio sarà incamerato direttamente dalla singola Autonomia scolastica e il suo utilizzo dovrà essere finalizzato ad implementare primariamente il fondo annuale di funzionamento corrisposto annualmente dalla Provincia agli Istituti ai sensi dell'art. 3 della L. n. 23/1996. Potrà altresì essere utilizzato per l'organizzazione di servizi per gli alunni (accoglienza, mensa, attività extra-curricolari).



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Articolo 24 – Stabili in locazione

Negli Istituti Scolastici siti in stabili assunti in locazione dalla Provincia potranno operare esclusivamente servizi di ristoro che non comportino addizioni, innovazioni o comunque modificazioni strutturali dei locali salvo specifici accordi tra questo ente e i proprietari degli immobili.

Le concessioni relative agli Istituti scolastici ubicati in locali assunti in locazione si risolveranno automaticamente alla cessazione del rapporto locativo.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.